

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, Luigi Pazienza, nella prosecuzione  
del verbale di udienza del 17.01.2018;

visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunzia la seguente

**SENTENZA**

nella controversia individuale di lavoro

Tra

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. G. Berloco;

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del  
Ministero pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Bari.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 16.12.2015 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva  
in giudizio il Ministero dell'Istruzione chiedendo di dichiarare la nullità parziale dei  
contratti a termine stipulati tra le parti; la conversione del primo contratto stipulato



rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 maturato sulla sorte dall'esigibilità delle singole poste di credito al saldo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del Ministero convenuto.

**P.Q.M.**

Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED], con ricorso depositato in data 16.12.2015, nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, così provvede:

- 1) dichiara la illegittimità della successione dei contratti a termine impugnati;
- 2) rigetta la domanda di conversione;
- 3) accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento nei confronti dell'istante, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'espletamento di attività lavorativa in violazione di disposizioni imperative, dell'importo in linea capitale di Euro 18.000,00, oltre gli interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 1.09.2010 sino all'effettivo soddisfo;
- 4) accoglie, per quanto di ragione, le domande ulteriori e per l'effetto a) dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dello stesso trattamento, ai fini giuridici ed economici, previsto dalle norme legislative e contrattuali per il personale a tempo indeterminato, nonché il diritto dell'istante ad ottenere il pieno riconoscimento del servizio prestato in costanza di rapporto a tempo determinato; b) condanna, di conseguenza, il Ministero resistente a corrispondere in favore dell'istante le



differenze retributive maturate in virtù del riconoscimento esplicitato a far tempo dal 10.03.2011, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;

5) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'istante che liquida in complessivi Euro [REDACTED], oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.

Bari, 17.01.2018

Il Giudice

( Luigi Paziienza )

